



CAPITOLATO GENERALE
D'APPALTO PER I SERVIZI

INDICE

CAPITOLO I NORME GENERALI

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Osservanza di disposizioni normative

CAPITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 4 Impegno di riservatezza
- Articolo 4 bis Trattamento dei dati
- Articolo 5 Documenti presentati in sede d'offerta
- Articolo 6 DUVRI
- Articolo 7 Garanzia fideiussoria
- Articolo 8 Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese
- Articolo 9 Rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e della Politica Anticorruzione
- Articolo 10 Raggruppamenti, consorzi o G.E.I.E.
- Articolo 11 Incedibilità del Contratto e subappalto
- Articolo 12 Referenti dell'Aggiudicatario
- Articolo 13 Pagamenti, anticipazioni e sospensione dei pagamenti
- Articolo 14 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del Contratto in caso di mancato assolvimento degli stessi
- Articolo 15 Revisione dei prezzi
- Articolo 16 Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario
- Articolo 17 Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
- Articolo 18 Vicende soggettive dell'Aggiudicatario
- Articolo 19 Elenchi ufficiali di prestatori di servizi
- Articolo 20 Qualità del Servizio - Controlli
- Articolo 21 Controllo del personale
- Articolo 22 Gestione delle non conformità

Articolo 23 Accesso agli impianti dell'Aggiudicatario e della Società Committente

Articolo 24 Obblighi e garanzie dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del Servizio

Articolo 25 Penali – Ammontare massimo, termini e modalità di applicazione

Articolo 26 Penali per ritardo e per inadempimento

Articolo 27 Responsabilità dell'Aggiudicatario per danni e infortuni – Polizza assicurativa

Articolo 28 Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

Articolo 29 Applicazione delle norme di prevenzione infortuni, salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 30 Personale dell'Appaltatore

Articolo 31 Accertamenti e controlli

CAPITOLO III

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 32 Conseguenze dell'inadempimento

Articolo 33 Clausola risolutiva espressa

Articolo 34 Recesso

CAPITOLO IV

NORME DI CHIUSURA

Articolo 35 Foro competente

Articolo 36 Divieto di arbitrato

Articolo 37 Transazione

Articolo 38 Rinvio

<p style="text-align: center;">CAPITOLO I NORME GENERALI</p>
--

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Capitolato trova applicazione per l'affidamento dei servizi da parte di Trenord S.r.l.
2. Il presente Capitolato non può essere derogato se non in forza di apposita pattuizione scritta tra la Società Committente e l'Appaltatore. In caso di non conformità, divergenze o contrasti tra il presente Capitolato e singole disposizioni contenute in altri documenti contrattuali o di Gara, prevarranno le norme previste dal presente Capitolato, salva diversa specifica pattuizione.
3. Le disposizioni del presente Capitolato disciplinano inoltre, in quanto applicabili, anche i contratti di servizi relativi ad attività non strumentali al servizio ferroviario svolto dalla Società Committente.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato, si intendono per:
 - a) **Aggiudicatario o Appaltatore**: il contraente (la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che dovrà espletare il Servizio (come di seguito definito), anche nel caso in cui il rapporto contrattuale non sorga in base ad una procedura di Gara (come di seguito definita).
 - b) **Capitolato**: il Capitolato generale d'appalto di servizi, di cui al presente documento.
 - c) **Capitolato speciale d'appalto (CSA)**: Capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica dello specifico Contratto.
 - d) **Codice**: il "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
 - e) **Contratto**: il Contratto d'appalto del Servizio (come di seguito definito), stipulato tra Società Committente (come di seguito definita) ed Appaltatore.
 - f) **DUVRI**: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (come di seguito definite).
 - g) **Gara**: procedimento competitivo volto alla selezione dell'offerente.
 - h) **Garanzia fideiussoria**: la cauzione definitiva che l'Appaltatore deve rendere al momento della sottoscrizione del Contratto.

i) **Interferenze:** circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale della Società committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

m) **Presentazione dell’offerta:** candidatura del concorrente mediante consegna alla Società Committente della documentazione e delle dichiarazioni previste dal bando e dalla legge per la partecipazione alla Gara.

n) **Procedura di gara:** qualsiasi atto, regolato dalle norme del Codice e del Regolamento (come di seguito definito), ovvero soggetto alle norme di diritto privato, volto a sollecitare l’offerta.

o) **Responsabile del procedimento:** il responsabile individuato dalla Società Committente per le fasi di progettazione, affidamento e di esecuzione del contratto.

p) **Servizio:** il servizio oggetto del Contratto.

q) **Società Committente** (o anche **Committente**): Trenord S.r.l. (di seguito, anche “Trenord”).

Articolo 3

Osservanza di disposizioni normative

1. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché ad eventuali delibere, circolari o prescrizioni delle competenti Autorità in materia relative al servizio appaltato.

CAPITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4

Impegno di riservatezza

1. L’Appaltatore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del Contratto, informazioni commerciali, industriali e/o aziendali relativi all’attività della Società Committente.

2. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione del Contratto e in ragione dell’esecuzione del Servizio, astenendosi dal divulgarli a terzi.

3. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, *know how*, nonché ogni altra informazione riservata afferente alla Società Committente, che vengano apprese a seguito della Procedura di gara o del Contratto, non devono essere utilizzate o rivelate, se non per le attività strettamente necessarie al corretto espletamento del Servizio. L’obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con la Società Committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto stesso.

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Società Committente per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

Articolo 4 bis

Trattamento dei dati

1. L'Appaltatore opera nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, in conformità ed ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679/CE in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "GDPR") nonché della normativa di legge e regolamentare in materia di privacy di tempo in tempo vigente ed applicabile.

A tale riguardo, segnatamente, l'Appaltatore è tenuto a porre particolare attenzione e cura relativamente alla documentazione riservata.

2. La Committente provvede a nominare l'Appaltatore Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del complessivo quadro normativo e regolamentare in materia di protezione dei dati personali.

La nomina è effettuata con apposita lettera di incarico conformemente al modello allegato *sub "A"* al presente Capitolato Generale d'Appalto, che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi a quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

4. L'Appaltatore è responsabile della piena osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, dei suddetti obblighi di trattamento dei dati.

5. L'Appaltatore garantisce di adottare idonee misure di sicurezza per il trattamento dei dati in conformità ed ai sensi del GDPR nonché della normativa di legge e regolamentare in materia di privacy di tempo in tempo vigente ed applicabile.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche ad una sola delle obbligazioni in capo ad esso previste dal presente articolo, la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di messa in mora alcuna, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 5

Documenti presentati in sede d'offerta

1. Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti e prestati dall'Appaltatore in sede di Presentazione dell'offerta formano parte integrante del Contratto; quanto dichiarato ai fini della Presentazione dell'offerta a presupposto della stipulazione del Contratto ne forma parte integrante ed essenziale.

2. Ogni modifica di fatti e dei requisiti qualitativi (di cui al successivo comma 3) oggetto di dichiarazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Società Committente.

3. In particolare, fino all'attuazione dell'art. 81 del Codice, l'Appaltatore deve dichiarare di non trovarsi in una situazione di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

4. L'Appaltatore dovrà inoltre rilasciare apposita dichiarazione con la quale si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Appaltatore stesso, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

5. L'adempimento dell'obbligazione di cui al precedente comma 4 ha natura essenziale ai fini della stipula e della successiva esecuzione del Contratto.

Pertanto, l'inadempimento da parte dell'Appaltatore dell'obbligazione di cui al precedente comma 4 darà luogo alla risoluzione del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e secondo quanto disposto al successivo art. 33.

6. È facoltà della Società Committente procedere all'aggiudicazione definitiva subordinandone l'efficacia (in conformità al disposto dell'art. 32, comma 7 del Codice) alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli volti ad accertare - fra l'altro - la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3.

Articolo 6

DUVRI

1. Salve le esclusioni previste dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (cfr. art 26, comma 3 *bis*, di tale provvedimento normativo), nonché i casi di cui ai successivi commi 4 e 5, l'Appaltatore, in collaborazione con la Società Committente, nella persona del Responsabile del procedimento che opera su delega del datore di lavoro e con la collaborazione del direttore dell'esecuzione, ove previsto, è tenuto ad individuare i rischi da Interferenze, predisponendo il DUVRI da allegare al Contratto.

Il DUVRI deve indicare altresì, a pena di nullità del Contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c., i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dalle Interferenze.

2. Il DUVRI verrà adeguato in funzione dell'evoluzione del Servizio. Restano esclusi i rischi specifici propri dell'Appaltatore.

3. Nel caso il cui il Contratto sia regolato dal Codice, il DUVRI dovrà essere redatto, ai fini dell'affidamento, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

4. In assenza di Interferenze, non occorre redigere il DUVRI. In tal caso, nella documentazione di Gara (bandi, inviti e richieste di offerta) sarà dichiarato che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

5. Rimane inoltre esclusa la predisposizione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Società Committente, nonché per servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Società Committente, intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla Società Committente per l'espletamento del Servizio, anche non sede dei propri uffici.

Articolo 7

Garanzia fideiussoria

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di costituire a favore della Società Committente una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, proveniente da istituto di primaria importanza ovvero rilasciata da intermediari finanziari di cui all'albo *ex* art. 106 del D.

Lgs. n. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni, pari al 10% dell'importo del Contratto.

L'ammontare del 10% si intende riferito all'importo complessivo del Servizio, anche nei casi in cui sia in facoltà della Società Committente recedere dal Contratto prima del termine finale. Nel calcolo del 10% dell'importo complessivo del servizio non va considerata l'IVA.

2. La fideiussione è costituita a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del pagamento di eventuali penali nonché del risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non. Rimane salva per la Società Committente la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno a fronte dell'inesatto adempimento, del ritardo nell'adempimento ovvero dell'inadempimento.

3. La fideiussione deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale *ex art.* 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.; nonché,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta della Società Committente.

4. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

5. La garanzia fideiussoria definitiva è ridotta:

- a) del 50 per cento, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Ciò vale anche in caso di eventuale rinnovo della garanzia;
- c) del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Ciò vale anche in caso di eventuale rinnovo della garanzia;
- d) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Ciò vale anche in caso di eventuale rinnovo della garanzia;
- e) del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di

certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Ciò vale anche in caso di eventuale rinnovo della garanzia.

6. Nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, la Società Committente provveda ad escutere la fideiussione, l'Appaltatore dovrà ricostituirla entro e non oltre 7 giorni lavorativi dall'escussione medesima.

7. In caso di mancata costituzione della garanzia sopra descritta al momento della sottoscrizione del Contratto, la Società Committente avrà la facoltà di revocare l'affidamento e di acquisire la garanzia prestata dall'Appaltatore a corredo dell'offerta, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

8. E' in ogni caso riservata alla Società Committente la facoltà di stabilire, nei singoli contratti in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo dell'Appaltatore a stipulare ulteriori e maggiori garanzie ovvero di prevedere una maggiore durata delle stesse.

9. Lo svincolo della fideiussione avverrà entro 2 anni dalla data dell'ultimo servizio effettuato dall'Appaltatore in favore della Società Committente dietro autorizzazione scritta della Società Committente stessa. Non è concesso lo svincolo parziale o progressivo.

Articolo 8

Vincolo contrattuale, forma del Contratto, spese

1. Il rapporto contrattuale tra Società Committente e Appaltatore sorge al momento della sottoscrizione del Contratto.

2. Non si dà luogo alla sottoscrizione del Contratto se non previa approvazione dell'organo competente, ove prevista, laddove la sottoscrizione non possa essere effettuata da amministratori ovvero procuratori, muniti degli appositi poteri, come resi pubblici presso il competente Registro delle Imprese.

3. Laddove possibile, il Contratto tra la Società Committente e l'Appaltatore verrà stipulato in conformità con quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice.

4. Tutte le spese inerenti al Contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 9

Rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e della Politica Anticorruzione

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di tempo in tempo vigenti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. ed in materia di anticorruzione, nonché delle disposizioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D.Lgs. n. 231/2001 e della Politica Anticorruzione adottata da Trenord, disponibili sul sito internet di Trenord (<http://www.trenord.it/it/chi-siamo>), che costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto e del Capitolato.

L'Appaltatore dichiara di accettare integralmente tali disposizioni e di svolgere il Servizio nel pieno rispetto delle disposizioni stesse, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'Appaltatore ha la facoltà di richiedere in qualunque momento a Trenord la consegna di copia cartacea dei richiamati documenti.

2. L'inosservanza – anche parziale – da parte dell'Appaltatore dell'impegno assunto nel comma precedente costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatti salvi il diritto di Trenord al risarcimento dei danni nonché di essere tenuta indenne e manlevata in relazione a qualsivoglia pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa connessa o comunque conseguente.

3. Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi detta inosservanza, Trenord ha facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata o PEC e contenente l'indicazione delle notizie relative alle circostanze da cui si desumerebbe ragionevolmente l'inosservanza.

Articolo 10

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, che si sia aggiudicato la Gara, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la Società Committente può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alla parte di Servizio ancora da eseguire.

Qualora non sussistano tali requisiti, la Società Committente ha facoltà di recedere dal Contratto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese, che si sia aggiudicato la Gara, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'impresa mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta ad eseguire il Servizio, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi ultimi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla parte di Servizio ancora da eseguire.

Articolo 11

Incedibilità del Contratto e subappalto

1. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.

2. Per quanto concerne la restante disciplina in materia di subappalto, si rinvia all'art. 105 del Codice, da intendersi integralmente richiamato.

3. Per quanto concerne l'istanza di autorizzazione al subappalto, l'Aggiudicatario dovrà trasmetterla alla Committente – all'attenzione della Funzione Acquisti e Appalti e per

conoscenza al Responsabile di Contratto per conto della Committente indicato nel Contratto stesso - a mezzo PEC all'indirizzo PEC di Trenord trenord@legalmail.it.

Qualsiasi istanza che venga trasmessa senza rispettare quanto previsto dal presente comma, sarà considerata irricevibile, con la conseguenza che non decorrerà il termine di 30 giorni previsto dall'art. 105, comma 18, del Codice.

Articolo 12

Referenti dell'Aggiudicatario

1. E' obbligo dell'Aggiudicatario nominare una o più persone in qualità di incaricati tecnico-commerciali, ovvero preposti, od institori che costituiranno i referenti dell'Aggiudicatario stesso per l'esecuzione e gestione del Contratto. Tali soggetti saranno considerati dalla Società Committente muniti, disgiuntamente, di poteri di operatività e responsabilità e saranno atti a risolvere ogni questione e problematica dovesse insorgere con la medesima Società Committente.
2. La Società Committente, a sua volta, si impegna a fornire i nominativi di propri dipendenti deputati alle finalità sopra descritte. Ogni eventuale variazione dei soggetti incaricati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto entro 48 ore dalla variazione stessa.

Articolo 13

Pagamenti, anticipazioni e sospensione dei pagamenti

1. Il corrispettivo del Servizio è stabilito in base a quanto previsto dal Contratto.
2. La Società Committente non può accordare, sotto nessuna forma né ad alcun titolo, anticipazioni sul prezzo.
3. A seguito dell'emissione di fatture da parte dell'Aggiudicatario, secondo le specifiche modalità previste dal Contratto, la Società Committente provvederà alla loro liquidazione entro 60 giorni fine mese data fattura, fatta salva una diversa previsione del Contratto.
4. Le fatture potranno essere legittimamente emesse dall'Aggiudicatario solo ove la prestazione dedotta in contratto sia stata adempiuta in modo corretto e puntuale in ogni sua parte, anche accessoria, secondo le regole dell'esecuzione a regola d'arte, nonché secondo le specifiche disposizioni previste nel Contratto e/o Capitolato Tecnico alla luce, altresì, della finalità cui il Servizio è destinato. In assenza di uno dei requisiti ora menzionati, l'Aggiudicatario non avrà titolo per emettere fatture e, nel caso in cui vengano emesse, le stesse non saranno liquidate.
5. E' facoltà della Committente sospendere i pagamenti nei confronti dell'Aggiudicatario nei seguenti casi:
 - a) in presenza di contestazioni scritte da parte dei subappaltatori circa possibili violazioni commesse dall'Aggiudicatario inerenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla sicurezza sul luogo di lavoro oppure ai mancati pagamenti delle fatture dei subappaltatori;
 - b) in pendenza di contestazione da parte della Committente nei confronti dell'Aggiudicatario per inadempienze relative al contratto in corso ovvero relative anche ad altri contratti;

c) nel caso in cui l'Aggiudicatario non trasmetta alla Committente le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente.

6. Nel caso di ritardo nei pagamenti da parte della Committente, saranno corrisposti interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 14

Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del Contratto in caso di mancato assolvimento degli stessi

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'Aggiudicatario è tenuto altresì a: (a) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; (b) comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; (c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; (d) indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Aggiudicatario è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni un'apposita clausola, con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.

5. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Società Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Società Committente.

Articolo 15

Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 106 del Codice, da intendersi qui integralmente richiamato.

Articolo 16

Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

1. Ai fini dell'opponibilità alla Società Committente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Società Committente debitrice anche ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c..

2. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Società Committente, se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
3. La Società Committente, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto.
4. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso inopponibile alla Società Committente nei casi in cui l'Aggiudicatario cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ad uno o più subappaltatori. In tal caso, la Società Committente potrà eccepire l'inadempimento dell'Aggiudicatario cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.
5. Qualora il credito sia vantato nei confronti della Società Committente da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione potrà essere effettuata unicamente dall'impresa mandataria.
6. Qualora a seguito di cessione dei crediti l'Aggiudicatario venga sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale e non viene esercitato il recesso dal Contratto, in ogni caso la Società Committente sospenderà i pagamenti dei crediti vantati dall'Aggiudicatario sino a quando non venga autorizzata dai competenti organi della procedura cui l'Aggiudicatario è sottoposto.

Articolo 17

Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

1. Il Contratto può essere modificato esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del Codice.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 12, del Codice, la Società Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Articolo 18

Vicende soggettive dell'Aggiudicatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Aggiudicatario, si rinvia alle disposizioni del Codice e dei relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 19

Elenchi ufficiali di prestatori di servizi

1. Ai sensi dell'art. 90 del Codice, i concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare alla Società Committente il relativo certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione, nonché la relativa classificazione.

2. L'iscrizione negli elenchi ufficiali o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione di idoneità alla prestazione ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.

Si intende qui richiamato integralmente il comma 5 dell'art. 90 del Codice.

Articolo 20

Qualità del Servizio - Controlli

1. La Società Committente ha il diritto di verificare la rispondenza dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario nel certificato di iscrizione descritto nell'articolo precedente ovvero nell'autodichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/00 ovvero in ogni altra idonea attestazione. A tal fine, la Società Committente verificherà, prima della stipulazione del Contratto, nonché durante la vigenza del rapporto contrattuale, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di Gara e le concrete modalità attuative del Servizio alla luce altresì del certificato, della autodichiarazione o di altra attestazione sopra menzionati.

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è diritto della Società Committente, verificare, in ogni momento:

- a. i nominativi dei soggetti responsabili della prestazione del Servizio, i relativi titoli di studio e professionali;
- b. le misure di gestione ambientale che l'Aggiudicatario adotta nell'espletamento del Servizio (quali, a titolo esemplificativo, il sistema EMAS);
- c. il numero medio annuo dei dipendenti utilizzati per il Servizio, la loro corrispondenza, circa il numero di personale impiegato e le relative qualifiche, a quanto dichiarato in sede di Gara;
- d. il rispetto delle normative di settore concernenti la sicurezza sul luogo del lavoro ex D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; il Codice Etico e il D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, i contributi, i contratti di assunzione, nonché ogni altra normativa cui l'Aggiudicatario debba attenersi;
- e. i prodotti, l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico utilizzato dall'Aggiudicatario;
- f. l'attività di eventuali subappaltatori e il rispetto delle incombenze e della quota di esse date, ove concesse, in subappalto;
- g. il possesso del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) aggiornato.

3. Per le verifiche di cui sopra la Società Committente potrà avvalersi di enti, autorità od organi certificatori della qualità dei servizi. Le eventuali spese sostenute a tal fine saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

4. Nel caso di prestazione di servizi pluriennali, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, o, in suo difetto, di dare un riscontro oggettivo circa il permanere della qualità del servizio in capo all'Aggiudicatario medesimo.

5. L'Aggiudicatario, ove venga richiesto dalla Società Committente, alla luce della peculiarità del Servizio da effettuarsi, ha l'obbligo di presentare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Piano di Qualità

da sottoporre alla Società Committente per l'approvazione, unitamente ad ogni altro documento richiesto.

6. In caso di esito sfavorevole dei controlli effettuati, o del venire meno degli standard qualitativi del Servizio, l'Aggiudicatario dovrà rendere la parte del Servizio ancora da svolgersi conforme alle specifiche di Gara od alle eventuali successive modifiche adottate nel corso del rapporto contrattuale. Quanto alla parte del Servizio già prestato, questo, a richiesta della Società Committente, dovrà essere integrato o sostituito con un servizio conforme entro un ragionevole termine (che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data della richiesta). Le relative spese rimangono ad integrale carico dell'Aggiudicatario.

7. I controlli potranno avere ad oggetto altresì i subappaltatori, nonché i fornitori, di cui dovesse avvalersi l'Aggiudicatario.

8. I controlli della Società Committente si effettueranno nell'arco dell'intera vigenza del rapporto contrattuale con l'Aggiudicatario.

Articolo 21

Controllo del personale

1. Fatte salve diverse disposizioni del contratto o del capitolato speciale, l'Aggiudicatario dovrà consegnare l'elenco completo del personale impiegato, ivi incluso il personale impiegato dai subappaltatori. Tale elenco dovrà essere completo dei nominativi, data e luogo di nascita, titolo di studio o professionale, mansioni da svolgere ai fini del Servizio da svolgere.

2. In ogni momento la Società Committente avrà il diritto di verificare:

- la corrispondenza del numero del personale impiegato rispetto a quanto offerto in sede di Gara;
- la corrispondenza delle ore di lavoro, complessive o parziali, prestate dal personale impiegato rispetto a quelle offerte in sede di Gara;
- il rispetto degli standard qualitativi con specifico riferimento altresì alle mansioni attribuite al personale in relazione alle loro qualifiche o titoli.

Articolo 22

Gestione delle non conformità

1. La Società Committente è tenuta a verificare che i materiali ed i prodotti utilizzati per lo svolgimento del Servizio da parte dell'Aggiudicatario siano conformi ai relativi requisiti.

2. Nel caso in cui riscontrasse la non conformità dei materiali e dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del Servizio da parte dell'Aggiudicatario, la Società Committente dovrà fare contestazione scritta all'Aggiudicatario, che si impegna ad esaminare la contestazione mediante apposita "procedura" (cd. Procedura di gestione della non

Conformità) prevista dal Contratto, volta ad esaminare la fondatezza delle doglianze della Società Committente ed a risolvere le “Non Conformità”.

Articolo 23

Accesso agli impianti dell’Aggiudicatario e della Società Committente

1. Qualora il Servizio debba essere svolto presso gli impianti dell’Aggiudicatario, la Committente – anche a seguito dell’effettuazione dei controlli di cui al precedente art. 21 - si riserva il diritto di accedere agli impianti dell’Aggiudicatario, nonché degli eventuali subappaltatori o fornitori, al fine di verificare le modalità realizzative relative allo svolgimento del Servizio, nonché la qualità del Servizio medesimo.

Ogni maggior aggravio rimarrà ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.

2. Qualora il Servizio debba essere effettuato presso gli impianti della Società Committente, l’immissione dell’Aggiudicatario nelle sedi ferroviarie, dove si dovranno svolgere le attività disciplinate dal Contratto, sarà fatta constare con apposito verbale.

Il personale addetto ad ogni singola sede ferroviaria sarà munito di cartellino identificativo.

Inoltre, in caso di Servizio da eseguirsi presso gli impianti della Società Committente, quest’ultima – laddove possibile - metterà a disposizione dell’Aggiudicatario un locale, in luogo il più possibile prossimo all’area geografica dove deve svolgersi il Servizio, per la costituzione di una sede operativa.

Tale sede - cui sarà preposto il Responsabile del Contratto designato dall’Aggiudicatario - dovrà rispettare il normale orario di ufficio e garantire comunque, al di fuori degli orari e dei giorni di apertura, la reperibilità telefonica di un addetto e l’attivazione di un fax operativo 24 ore su 24.

La sede operativa – organizzata e dotata di strutture e risorse adeguate rispetto all’entità e dislocazione territoriale del servizio affidato – ha la funzione di coordinare le attività operative dell’Aggiudicatario rapportandosi con il Responsabile del Contratto designato dalla Società Committente, al fine di garantire l’efficacia organizzativa del Servizio ed assumere – anche su richiesta – ogni iniziativa diretta ad assicurare la regolarità ed esattezza del Servizio ovvero interventi immediati rispetto ad esigenze e necessità di volta in volta manifestatesi.

Presso la sede operativa dovrà essere custodita e resa disponibile ad eventuali richieste della Società Committente, tutta la documentazione relativa alla gestione del Contratto.

E’ facoltà dell’Aggiudicatario avvalersi – per gli adempimenti previsti dal presente comma 2 – di una propria sede o filiale già operante nell’ambito geografico dell’appalto aggiudicato.

3. Qualsiasi controllo e/o attività di sorveglianza venissero svolti dalla Società Committente non esonerano sotto alcun profilo l’Aggiudicatario dalle proprie responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 24

Obblighi e garanzie dell’Aggiudicatario nell’esecuzione del Servizio

1. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche minime ed alle specifiche indicate nella documentazione contrattuale.

2. In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga a:

- osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, restando a carico del medesimo Aggiudicatario eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni sopra citate, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto;
- osservare in maniera scrupolosa osservanza le normative previste in materia antinfortunistica e di prevenzione di infortuni sul lavoro;
- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte secondo quanto da esso offerto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione allegata al Contratto;
- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nell'offerta resa in sede di Gara;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire alla Società Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nella normativa di Gara e nell'offerta presentata;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Società Committente;
- manlevare e tenere indenne la Società Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

2. L'Aggiudicatario garantisce che il Servizio, nonché i prodotti, beni, materiali e strumenti utilizzati per l'esecuzione del Servizio rispondano agli standard qualitativi offerti in sede di Gara, anche alla luce delle specifiche tecniche.

Tale garanzia nonché quella di buona esecuzione del Servizio hanno durata di un anno dalla data di svolgimento dell'ultimo Servizio effettuato.

Nel caso in cui oggetto del Contratto sia il Servizio di manutenzione, le riparazioni effettuate e i componenti di ricambio utilizzati sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 c.c., rispettivamente, per un periodo pari a dodici mesi e ventiquattro mesi.

3. La denuncia dei vizi è effettuata dalla Società Committente all'Aggiudicatario entro 90 giorni dal loro accertamento, salvo il diverso termine previsto nel Contratto.

4. In relazione alla natura e all'entità dei vizi o difetti negli standard riscontrati, la Società Committente può disporre le corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione di quanto prestato per la sua sostituzione o riparazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli 25 e 26 e/o delle penali previste dal Contratto e/o dal Capitolato Tecnico.

5. La Società Committente, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte dell'Aggiudicatario, provvederà direttamente all'adeguamento del Servizio agli standard stabiliti, con aggravio delle relative spese a carico dell'Aggiudicatario. La Società Committente ha la facoltà di escutere la garanzia prestata dall'Aggiudicatario, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'Aggiudicatario, infine, rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione del Servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Società Committente o da terzi autorizzati. Resta inteso che il personale dell'Aggiudicatario non sarà integrato nell'organizzazione della Società Committente, né sarà a questa legato da alcuna fattispecie di rapporto diretto.

Articolo 25

Penali

Ammontare massimo, termini e modalità di applicazione

1. L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 10% del corrispettivo dell'intero Servizio.
2. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica in presenza dei presupposti previsti nel Contratto senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.
3. La Società Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo (e quindi anche con i corrispettivi maturati) ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. In ogni caso, è fatto salvo il maggior danno.
5. L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione dell'inadempimento, a seguito della quale l'Aggiudicatario ha la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione.
6. La Società Committente si pronuncerà in merito alle controdeduzioni avanzate dall'Aggiudicatario entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ed il suo giudizio è insindacabile.

Articolo 26

Penali per ritardo e per inadempimento

Penali per ritardo

1. Fatte comunque salve diverse disposizioni del Contratto o del Capitolato Speciale, il ritardo nell'esecuzione del Servizio superiore a 7 giorni rispetto ai tempi convenuti - anche nel caso di Servizio ad esecuzione frazionata o periodica o di somministrazione - darà diritto alla Società Committente ad applicare penali ammontanti allo 0,01 del prezzo di aggiudicazione dell'intero Servizio per ogni singola partita o Servizio effettuato in ritardo.
2. Ove il ritardo superi i 14 giorni, fatti salvi i casi in cui la Società Committente stabilisca termini essenziali o fatte salve le diverse disposizioni del Contratto, le penali sopra previste ammonteranno allo 0,02 del prezzo di aggiudicazione dell'intero Servizio per ogni singola partita o Servizio effettuato in ritardo.

3. Decorsi 14 giorni, le penali ammonteranno allo 0,005 del prezzo di aggiudicazione dell'intero Servizio per ogni giorno di ritardo ulteriore al 14° giorno.

Penali per inadempimento

4. Fatte comunque salve diverse disposizioni del Contratto o del Capitolato Speciale, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore troveranno applicazione le seguenti penali:

- a) 0,01 del prezzo di aggiudicazione, nel caso di riscontrate difformità agli standard qualitativi rispetto a quelli offerti in sede di Gara. Tale percentuale troverà applicazione per ogni singola difformità oggettivamente riscontrata, potendo pertanto essere applicata anche più volte in un anno;
- b) 0,01 del prezzo di aggiudicazione per ogni difformità in difetto per giorno tra il numero di personale offerto in Gara e quello effettivamente utilizzato nell'espletamento del Servizio. Tale percentuale verrà applicata per ogni persona in meno impiegata o per ogni persona il cui nominativo non corrisponda a quanto dichiarato in sede di Gara ovvero per ogni persona che non abbia le qualifiche, i titoli o la professionalità offerta in sede di Gara;
- c) per ogni difformità in difetto tra le ore di lavoro offerte in sede di Gara e quelle concretamente effettuate considerate per ciascun anno, si applicheranno le seguenti penali:
 - 0,01 del prezzo di aggiudicazione, dalla 5° ora di lavoro in meno riscontrata fino alla 15° ora (esclusa) in meno;
 - 0,02 del prezzo di aggiudicazione, dalla 15° ora (inclusa) di lavoro in meno riscontrata fino alla 30° ora (esclusa) in meno;
 - 0,03 del prezzo di aggiudicazione, dalla 30° (inclusa) ora di lavoro in meno riscontrata fino alla 50° ora (esclusa) in meno.

5. Le penali di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono trovare applicazione congiuntamente.

6. Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell'Aggiudicatario sia causato da forza maggiore, caso fortuito o impossibilità sopravvenuta. Tali casi devono essere segnalati tempestivamente alla Società Committente e comunque non oltre il quinto giorno dal loro avverarsi, pena la decadenza dell'Aggiudicatario dal beneficio della disapplicazione delle penali.

Articolo 27

Responsabilità dell'Aggiudicatario per danni e infortuni - Polizza assicurativa

1. L'Aggiudicatario assume ogni e più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Società Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del Servizio, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata e indenne la Società Committente da qualsiasi pretesa che al riguardo venga avanzata da terzi.

Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione del Servizio, un danno

derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'Aggiudicatario assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto da norme, contratti o anche solo dalla normale diligenza inteso ad impedire l'evento o evitare il danno e non provi che il danno non poteva in alcun modo essere da lui evitato.

2. Per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Società Committente, l'Aggiudicatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente manlevare e tenere indenne la Società Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la Società Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi sopra citati.

3. È facoltà della Società Committente ordinare all'Aggiudicatario di riparare, a sue cura e spese, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

4. A copertura dei danni o delle perdite da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, l'Aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia, di gradimento della Società Committente, che si obbligherà a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione del Contratto.

Acquisito il gradimento della Società Committente, l'Aggiudicatario dovrà consegnare copia della polizza all'atto dell'inizio del Servizio.

La polizza avrà durata corrispondente alla durata del Contratto cui accede con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro.

La Compagnia di assicurazioni dovrà obbligarsi a rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- a) a rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della Società Committente e dei suoi dipendenti;
- b) qualora applicabile tenuto conto dell'oggetto del Servizio, a tenere indenne l'Aggiudicatario danni ambientali (R.C. Inquinamento) con limite di Euro 1.500.000,00 per sinistro;
- c) a considerare terzi le società collegate con la Società Committente ed i loro dipendenti nonché altri appaltatori della Società Committente o società collegate e loro dipendenti che eseguissero prestazioni nello stesso luogo;
- d) a non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza il consenso della Società Committente;
- e) a notificare alla Società Committente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il mancato pagamento delle rate di premio, ferma l'operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. La Società Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, o di procedere alla risoluzione del Contratto con quest'ultimo.

L'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Società Committente la polizza assicurativa, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere alla medesima Società Committente le corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione prevista dal Contratto.

Articolo 28

Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata del Contratto.
2. L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. Qualsiasi sostituzione o modifica del contratto collettivo nazionale applicato al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente. Resta inteso che qualsiasi modifica al trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, non potrà comportare la revisione dei prezzi di cui all'articolo 15. Ne consegue che l'eventuale aumento del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione del Contratto, sarà interamente a carico dell'Aggiudicatario.
4. L'Aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione comprovante:
 - a. la propria capacità economico-finanziaria;
 - b. il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
 - c. con dichiarazione da rendere a cadenza mensile, il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato.
5. L'Aggiudicatario dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio del Servizio le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.
6. L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL, nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; esso esonera pertanto la Società Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Società Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.
7. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la stessa sarà contestata per iscritto all'Aggiudicatario dalla Società Committente, che lo inviterà a provvedervi

entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Società Committente - anche in corso dell'esecuzione del Servizio - può effettuare i pagamenti direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario.

A tal fine, la Società Committente potrà richiedere all'Aggiudicatario, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale, o fornire copia se richiesta, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell'appalto.

8. L'Aggiudicatario dovrà osservare la clausola sociale in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente di cui al precedente comma 1, relativamente all'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, con esclusione di periodi di prova, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione del medesimo Aggiudicatario. A tal fine l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e di tutte le norme previste dalla citata contrattazione collettiva in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante; al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. Il cambio di appalto, inoltre, non potrà in ogni caso comportare una modifica del costo della manodopera già impiegata dall'Aggiudicatario al momento del cambio di appalto.

9. L'Aggiudicatario si assumerà tutti i rischi conseguenti al cambio di appalto con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Società Committente.

10. Anche in caso di cambio di appalto, dovranno essere prodotti i documenti di cui al precedente comma 4.

Articolo 29

Applicazione delle norme di prevenzione infortuni, salute e sicurezza sul lavoro

1. Per l'intera durata del Contratto, l'Aggiudicatario si assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente - a sue cura e spese - a tutte le disposizioni giuridiche e norme tecniche di tempo in tempo vigenti ed applicabili in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché a quanto disposto dal Capitolato Speciale di Sicurezza di cui all'Allegato *sub "B"* che forma parte integrante ed essenziale del Contratto e del presente Capitolato.

2. L'Aggiudicatario pertanto assume, tra l'altro, l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate nei D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 e n. 303 del 19/03/1956, nonché nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni Servizio.

3. L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche generali e speciali (comprese le normative *ex* ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I., UNEL), che siano comunque riferibili alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro.

4. L'Aggiudicatario si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi all'attività in cui opera ed al Servizio assunto e si impegna a predisporre di conseguenza tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni.

Sarà compito pertanto dell'Aggiudicatario emettere le disposizioni di sicurezza, oltre a

quelle indicate dalla Società Committente, che siano necessarie od opportune in rapporto alla specificità dei lavori, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica, in modo da tutelare il proprio personale, quello della Società Committente e qualunque terzo abbia accesso ai luoghi di lavoro.

5. L'Aggiudicatario dovrà applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla legislazione in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto.

6. L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle istruzioni che la Società Committente dovesse impartire, osservando le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene e sicurezza del lavoro, senza che questo comporti per l'Aggiudicatario esonero dalle proprie responsabilità.

7. Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà essere allegato al Contratto, di cui andrà a costituire parte integrante ed essenziale, il “Documento unico di valutazione dei rischi e misure da adottare per eliminare le interferenze”. Detto documento dovrà essere elaborato congiuntamente dall'Aggiudicatario e dalla Società Committente ed è relativo alle interferenze delle prestazioni a carico dell'Aggiudicatario con l'ambiente in cui si trova ad operare e con l'attività propria della Società Committente.

Articolo 30

Personale dell'Appaltatore

1. Tutto il personale dell'Aggiudicatario adibito al Servizio dovrà risultare idoneo, affidabile e qualificato per l'assolvimento dei compiti previsti dal Contratto, essere assunto direttamente dallo stesso ed incontrare il gradimento della Società Committente, che ha sempre la facoltà di chiederne, con atto motivato, l'allontanamento in qualunque momento.

2. L'Aggiudicatario dovrà presentare, all'inizio del Servizio, l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nell'esecuzione del Servizio stesso e si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del Contratto.

3. Il personale addetto al Servizio oggetto di esecuzione in forza del Contratto deve possedere i requisiti fisici e le capacità professionali necessari per una soddisfacente esecuzione del Servizio medesimo.

4. La Società Committente può richiedere all'Aggiudicatario la produzione a sue spese del certificato penale e di eventuali certificati medici attestanti generiche e specifiche qualità fisiche dei lavoratori impiegati.

5. È fatto assolutamente divieto all'Aggiudicatario ed al suo personale di:

- prendere accordi e ricevere ordini da personale non appositamente delegato dalla Società Committente;
- chiedere compensi o regalie.

Articolo 31

Accertamenti e controlli

1. La Società Committente eseguirà controlli, compresi gli accertamenti ed i controlli circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale

dell'Aggiudicatario, indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2. Le violazioni degli obblighi facenti carico all'Aggiudicatario a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del Servizio, saranno contestati per iscritto al Responsabile del Contratto designato dall'Aggiudicatario.

Resta comunque inteso che, nei casi suddetti, i termini di tempo concessi all'Aggiudicatario decorreranno dalla data della consegna diretta o dell'invio del fax/raccomandata e non dalla data di ricevimento della contestazione.

L'Aggiudicatario dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al Responsabile del Contratto da esso designato, le proprie controdeduzioni.

La Società Committente si pronuncerà in merito alle controdeduzioni avanzate dall'Aggiudicatario entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ed il suo giudizio è insindacabile.

3. Qualora l'Aggiudicatario non faccia pervenire le proprie controdeduzioni oppure le faccia pervenire oltre il termine sopra previsto, la Società Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative che riterrà più opportune.

CAPITOLO III

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 32

Conseguenze dell'inadempimento

1. L'inadempimento nella prestazione del Servizio, l'inesatto adempimento ovvero il ritardo nell'adempimento, comportano, oltre all'eventuale risoluzione del Contratto, operante anche per una sola delle circostanze di cui al successivo art. 34, l'escussione della fideiussione, l'incasso delle penali nonché il risarcimento di tutti i danni, di carattere patrimoniale e non.

Articolo 33

Clausola risolutiva espressa

1. Fatti salvi gli ulteriori casi di risoluzione previsti dal Contratto e/o da altre disposizioni del presente Capitolato Generale d'Appalto, la Società Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in presenza anche di una sola delle seguenti circostanze:

- a) affidamento in subappalto di tutto o parte del Servizio senza la preventiva autorizzazione della Società Committente;
- b) cessione del Contratto senza la preventiva autorizzazione della Società Committente;

- c) mancata informativa alla Società Committente in merito ai nominativi dei subfornitori o subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'Aggiudicatario si avvalga;
- d) violazione di una delle previsioni di cui all'art.21, comma 2, lettere da a) a g);
- e) violazione di quanto previsto all'art. 25;
- f) sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario;
- g) violazioni relative alla normativa legislativa e regolamentare in materia antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro;
- h) applicazione di una o più misure di prevenzione, anche nei confronti dei subappaltatori, di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011 ovvero intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) passata in giudicato;
- i) il riscontro che l'Aggiudicatario nello svolgimento del Servizio ha prestato un numero di ore lavoro superiore a 50 ore per anno rispetto a quanto offerto in sede di Gara;
- j) il riscontro che l'Aggiudicatario nello svolgimento del Servizio ha impiegato un numero di persone inferiore rispetto a quanto offerto in sede di Gara; è condizione sufficiente l'aver impiegato anche una sola persona in meno rispetto a quanto offerto in sede di gara;
- k) l'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario di una qualsiasi delle previsioni gravanti sullo stesso in materia di D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) modifiche delle condizioni patrimoniali dell'Aggiudicatario tali da costituire pregiudizio per l'esecuzione del Servizio. Costituiranno indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ed in via alternativa tra loro:
 1. il mancato pagamento di uno o più subappaltatori relativo al Contratto ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso Aggiudicatario in ragione di distinti procedimenti di Gara;
 2. un indice di stabilità patrimoniale-grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre;
- m) mancata ricostituzione della garanzia nei termini previsti dall'art. 7;
- n) ogni altro inadempimento, ovvero ritardo nell'adempimento tale da pregiudicare la corretta esecuzione del Servizio affidato;
- o) mancato assolvimento degli obblighi della tracciabilità così come previsto all'art. 14 del presente Capitolato.
- p) riscontro della sussistenza in capo all'Aggiudicatario delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
- q) per gravi e/o reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario e/o nel caso in cui la qualità delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario siano ripetutamente oggetto di contestazione da parte della Società Committente;
- r) violazioni debitamente accertate dagli organi competenti delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché di tutte le norme

relative alla salute ed alla sicurezza sul lavoro ove applicabili nel corso dell'esecuzione del Contratto;

- s) violazione dell'impegno di riservatezza di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- t) mancato adempimento da parte dell'Aggiudicatario dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 5, comma 4 del presente Capitolato ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- u) disposizione di misura cautelare o intervento di rinvio a giudizio nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- v) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Società Committente.

2. Rimane salva per la Società Committente la facoltà di fare eseguire il Contratto risolto da altra società, con aggravio dei costi a carico dell'Aggiudicatario.

3. La risoluzione si verificherà di diritto a seguito di dichiarazione unilaterale inviata dalla Società Committente all'Aggiudicatario senza la necessità di messa in mora o preavviso.

Articolo 34

Recesso

1. La Società Committente può recedere dal Contratto, senza necessità di motivazione, dando un preavviso all'Aggiudicatario di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC. Farà fede la data di ricezione della raccomandata a.r. o PEC.

2. La Società Committente può altresì recedere dal Contratto con le medesime modalità di cui al precedente comma 1, senza necessità di preavviso, nei seguenti casi:

- a. assoggettamento dell'Aggiudicatario a fallimento ovvero ad una delle altre procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. sottoposizione dell'Aggiudicatario alla procedura di scioglimento.

2. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte della Società Committente ai sensi dei commi precedenti, nessun indennizzo sarà dovuto all'Aggiudicatario, anche nel caso di eventuali giacenze o rimanenze di magazzino, ovvero di mancato guadagno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate e non contestate dalla Società Committente.

3. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal Contratto.

CAPITOLO IV

NORME DI CHIUSURA

Articolo 35

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Committente e l'Aggiudicatario, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Articolo 36

Divieto di arbitrato

1. E' fatto divieto compromettere le cause in arbitri.

Articolo 37

Transazione

1. Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

Articolo 38

Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile italiano e, ove applicabili, le disposizioni del Codice.
2. Trova applicazione, in ogni caso, la legge italiana.